



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/gdia

Roma, 31 gennaio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Ferrara**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 9/2022 – Sostituzione del Presidente del seggio elettorale

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 217 del 07.01.2022) avete richiesto indicazioni in merito alla sostituzione del Presidente del seggio elettorale e di uno scrutatore supplente che hanno comunicato l'impossibilità a far parte del seggio elettorale.

Al fine di fornire la risposta al quesito è opportuno evidenziare che in base all'art. 7 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito solo "Regolamento elettorale") il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario, da due scrutatori e due componenti supplenti. I componenti del seggio elettorale devono essere iscritti all'Albo da almeno tre anni, devono essere titolari del diritto di elettorato attivo e infine non devono essere candidati all'elezione.

Ai sensi del co. 2 del detto art. 7 i componenti del seggio elettorale vengono individuati dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti che hanno fatto pervenire tempestivamente a mezzo PEC la propria disponibilità ad assumere la detta funzione ovvero, qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti disponibili, tra gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti tramite estrazione a sorte tra gli stessi.

Successivamente alla individuazione di tutti i componenti del seggio elettorale, nel caso di impossibilità oggettiva di uno di essi a partecipare alle operazioni del seggio elettorale ⁽¹⁾ questo verrà sostituito da uno dei componenti supplenti a suo tempo già nominati. Nel caso prospettato nel quesito il Presidente impossibilitato a partecipare alle operazioni elettorali verrà quindi sostituito da uno dei componenti supplenti. Per quanto riguarda l'altro componente supplente impossibilitato a partecipare dovrà anch'esso essere sostituito, individuando il sostituto tra coloro i quali ebbero a manifestare la

¹ È opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 7, co. 3 del Regolamento elettorale "La partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

disponibilità a partecipare al seggio elettorale ovvero tramite estrazione a sorte tra gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vignani

